

COMUNE DI FRATTAMINORE

PROVINCIA DI NAPOLI

0000000

COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)

Prot. 0006139 del 05-04-2018

Ore 10:59:56

in PARTENZA

UFF.: UFF. SINDACO

Prot. n. _____

Ordinanza n. 19/18

IL SINDACO

Premesso che, negli ultimi anni, in occasione della tradizionale festa de “*i battenti o fujenti*”, nella giornata del lunedì dell’Angelo ed a seguire la domenica successiva (domenica in Albis) le strade cittadine di questo Comune sono attraversate da autocarri su cui sono montati potenti diffusori acustici muniti di generatori di corrente elettrica tali da realizzare manifestazioni ambulanti con musicanti o altri apparecchi di diffusione sonora;

Considerato che, già nella giornata del 02.04.2018, Lunedì in Albis, si è verificato tale inconveniente e che l’assordante volume sonoro, accompagnato da grida, schiamazzi e canti, ha provocato disturbo alla quiete pubblica con scadimento della qualità urbana;

Che il fenomeno costituisce altresì un rischio concreto di un grave danno alla salute in relazione alla forte pressione acustica generata dai potenti diffusori;

Che detto fenomeno si protrae anche nelle ore notturne con disturbo del riposo delle persone;;

RITENUTO

Pertanto, con carattere contingibile ed urgente, dover prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché il fronteggiare le forti emissioni sonore, quale fenomeno d’inquinamento acustico mirato alla salvaguardia della salute pubblica nonché di prevenire la quiete delle persone;

VISTO

l’art. 50 del D.Lgs. 267/00;

L’art. 54 del D.Lgs. 267/00 come modificato dalla legge 125/2008, che dispone la possibilità per il Sindaco di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008;

L’art. 9 della legge 26.10.1995, n. 447, nonché l’art. 155 comma 3 del D. Lgvo n. 285 del 30.04.1992 ed ancora l’art. 33 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

Il divieto di transito, allocazione e stazionamento, anche temporaneo e conseguente occupazione del suolo pubblico e privato, su tutto il territorio cittadino di autocarri tali da porre in essere qualsiasi manifestazione sonora ambulante indicata in



COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI
0000000

premessa, nonché qualsiasi altra forma ed in qualunque modo posta in essere atta a provocare disturbo alla quiete pubblica con scadimento della qualità urbana, quali grida, schiamazzi, trambusti o rumori percussivi etc. per la manifestazione dei battenti o fujenti e per tutte le manifestazioni che non siano quelle parrocchiali o comunali;


Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 del C.P.P., la violazione della presente ordinanza comporta:

L'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

La polizia Locale e le altre forze dell'Ordine, presenti sul territorio e/o interessate, restano incaricate della scrupolosa osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1304, è ammesso ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. della Campania.

Dalla Residenza Municipale, li 5 APR. 2018



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Bencivenga